

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CAMPANIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CAMPANIA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(di seguito denominato MIUR)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)

VISTO l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, all'articolo 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Campania il MIUR e l'MLPS

SI STIPULA

Articolo 1

Finalità

1. Al fine di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa, a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99, un'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2

Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale di cui all'art.1 dell'Accordo quadro, nella Regione Campania, sono caratterizzati da un'offerta formativa articolata come di seguito:
 - a) Il primo anno a carattere orientativo, è volto a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base e a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro. Tale anno iniziale contiene discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale, sia alle aree professionali di interesse regionale, oggetto di successiva scelta.
 - b) Nel secondo anno, articolato in macrosettori, si amplierà progressivamente lo spazio dedicato alle discipline e alle attività attinenti all'area professionale.
 - c) Nel terzo anno sarà preminentemente sviluppata l'area professionale ai fini del conseguimento del diploma previsto dai vigenti ordinamenti dell'istruzione professionale e di un attestato di qualifica professionale rilasciato in base alle norme in materia di formazione professionale o crediti per i passaggi tra sistemi formativi.
2. Tale offerta, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutte le persone, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendo l'acquisizione di competenze generali e specifiche, costituisce una opportunità tesa a favorire processi di apprendimento diversi da quelli tradizionali ed un'occasione di incontro con la cultura del lavoro.
3. L'offerta formativa di cui al presente protocollo viene elaborata dall'istituzione scolastica in accordo con un Ente di formazione professionale accreditato, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di Coordinamento Regionale di cui all'art. 6 .
4. All'esito positivo del primo anno l'allieva/o potrà continuare l'esperienza stessa o passare ad indirizzi coerenti dei percorsi non interessati dalla sperimentazione o alla formazione professionale.
5. I percorsi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1., realizzati nei primi tre anni di corso degli Istituti Tecnici consentono, oltre alla promozione alle successive classi del corso di studi, anche l'acquisizione di un attestato di qualifica professionale previsto dalle vigenti norme in materia di formazione e di crediti spendibili per i passaggi tra sistemi formativi.
6. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2003-2004 si svolgerà in tutto il territorio regionale e sarà attuata dalle istituzioni scolastiche autonome interessate a realizzare il percorso integrato, in accordo con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Articolo 3**Criteri per la realizzazione dei percorsi formativi sperimentali**

1. I percorsi formativi per l'anno scolastico 2003/2004 saranno realizzati negli Istituti Professionali e Tecnici che si dichiareranno disponibili e che si avvarranno della collaborazione degli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Campania.
2. Le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli organismi di formazione professionale, programmeranno i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000.
3. I percorsi formativi dovranno in ogni caso assicurare:
 - a) l'arricchimento culturale, soprattutto nel primo anno, per assicurare l'innalzamento della cultura dei giovani, attraverso il consolidamento delle abilità di base e per aumentare la consapevolezza dei fondamenti scientifici e tecnologici, così da fornire una professionalità culturalmente fondata;
 - b) la presenza di iniziative di ri-orientamento verso percorsi diversi da quello inizialmente scelto dall'allievo, per permettere una progressiva e consapevole presa di coscienza delle scelte effettuate e delle possibili opzioni offerte dal percorso, rinforzando le risorse personali dell'allievo in relazione al suo progetto di vita;
 - c) la specifica valenza professionalizzante del terzo anno, indirizzato alla qualifica, caratterizzato da un'impostazione flessibile, modulare e da un consistente periodo di stage. Stage di breve durata e di diversa tipologia devono essere assicurati anche nel primo anno;
 - d) l'aggiornamento congiunto dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale in merito soprattutto ai servizi di accoglienza, orientamento e rafforzamento della motivazione, delle metodologie didattiche adeguate all'utenza e del ricorso alle tecnologie avanzate.
4. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti punti, l'offerta si caratterizza per i seguenti ulteriori aspetti:
 - a) Modularità. La progettazione modulare si propone come la scelta metodologica più idonea ad assicurare la certificazione di specifiche competenze, necessaria per procedere al riconoscimento dei crediti, con conseguente eventuale passaggio tra i sistemi. I moduli didattici sono riferiti alle *competenze generali*, con funzione prevalentemente formativa, alle *aree di indirizzo/professionali*, con funzione prevalentemente orientativa, ad *interventi trasversali* come rinforzo sul piano relazionale e socializzante, con particolare riferimento alla situazione di alunni che manifestano condizioni di disagio e di difficoltà.
 - b) Progettazione del percorso. Il percorso va progettato e svolto tenendo conto dei bisogni formativi concretamente rilevati, realizzando azioni di accompagnamento e di tutoraggio, sostenute da iniziative di formazione congiunta dei docenti della scuola e degli operatori dell'organismo di formazione professionale coinvolti, adottando metodologie didattiche attive, individualizzando i percorsi, stabilendo criteri condivisi di monitoraggio e di verifica dell'esperienza, garantendo il rapporto con le famiglie e tenendo conto di tutte le risorse educative, culturali, professionali disponibili sul

territorio; prima dell'iscrizione, è opportuno svolgere interventi di orientamento nella scuola media, nonché azioni di informazione agli studenti ed alle famiglie.

- c) Metodologie didattiche. Le metodologie didattiche di supporto alle scelte, alle motivazioni, alle competenze sociali nel primo anno si caratterizzano come visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese - di produzione e di servizi - e con altri soggetti professionali ed istituzionali, al fine di arricchire il percorso formativo in termini di orientamento e di pre-professionalizzazione. A partire dal secondo anno, e negli anni successivi, possono essere ampliate le relazioni con il mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di stage e di moduli di alternanza scuola-lavoro.
- d) Tutoraggio. In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.
- e) Settori di intervento. I settori interessati dalla realizzazione dei percorsi integrati, tenendo conto delle attuali qualifiche, sia statali che regionali, sono riferiti ai settori produttivi considerati prioritari dalla Regione Campania nella programmazione territoriale.

Art.4

Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi, i percorsi si adegueranno progressivamente agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti con le modalità previste dall'art. 4 dell'Accordo quadro.
2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, nei progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'art. 2 sono definiti preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio scolastico regionale per la Campania pari a euro 1.490.205,77 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS pari a euro 33.572.690,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di dotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5. della legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10, dell'Accordo quadro citato in premessa, con particolare riguardo agli impegni assunti dal Governo nell'Accordo medesimo in merito alla garanzia di piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

Articolo 6

Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, le modalità operative saranno definite come previsto al punto 7 dell'Accordo quadro, facendo altresì riferimento all'attività del Comitato di Coordinamento Regionale e alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.
2. Con apposito accordo tra la Regione Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, saranno definiti i criteri e le modalità per l'integrazione delle risorse nazionali e regionali finalizzate alla realizzazione dei percorsi integrati, nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego ed alle competenze delle Province.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale e nazionale secondo quanto previsto all'art.4 dell'Accordo quadro.

Roma, 31 luglio 2003

PER LA REGIONE CAMPANIA

L'Assessora all'istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, problemi dell'immigrazione

f.to Adriana BUFFARDI

**PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

f.to Valentina APEA

PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO

f.to Pasquale VIESPOLI